

Codice A18070

D.D. 24 luglio 2015, n. 1791

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: lavori di realizzazione centro di protezione civile com1 - Valle Sessera e Valle di Mosso, in Comune di Trivero (BI). Committente: Comunita' Montana - Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi.

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12.12.2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico - Edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 03/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21.05.2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 ed ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, inoltre, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 18/06/2015 è pervenuta al Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico di Biella, prot. n. 33177/18070, la denuncia della Comunità Montana "Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi" Cod. Fisc. 9201638002, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto relativo ai lavori di realizzazione centro di protezione civile com1 - Valle Sessera e Valle di Mosso, da costruirsi in Comune di Trivero (BI) in Fraz. Ponzone in Via Provinciale sui lotti di terreno censiti al N.C.T. Fg. 35 Mapp.li 115-269-112-239-240-275-148-149, ricadente in zona sismica 4, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo studio associato INSIEME INGEGNERIA di Varallo, l'Ing. Giancarlo Furno, il P.I. Adriano Marchisio, l'ing. Marco Chigioni ed il Dott. Geol. Marco Zantonelli;

Preso atto che l'intervento sostanzialmente prevede la realizzazione di due nuovi corpi di fabbrica in prossimità dell'attuale sede del Corpo Volontariato dei Vigili del Fuoco di Ponzone collegati con quest'ultimo mediante due semplici velette di tamponamento in muratura per uniformità architettonica e senza funzioni strutturali;

Preso altresì atto che i due corpi di fabbrica in progetti saranno destinati rispettivamente ad autorimessa con dimensioni planimetriche di mt. 17,80x14,10 ed altezza massima al colmo pari a mt. 7,00 da realizzarsi con struttura prefabbricata ed uno più basso in adiacenza destinato a Centro Operativo di Protezione Civile da realizzarsi in cemento armato gettato in opera e tamponamenti in laterizio dalle dimensioni di 18,00x10,40 per un'altezza massima di mt. 3,50 al colmo con previsioni progettuali indicati nella relazione specialistica di sopra elevazione di un ulteriore piano;

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio della Comunità Montana Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi n. 87/E del 12.08.2014 con la quale è stato approvato il progetto di cui trattasi;

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1) della D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Richiamata la propria nota prot. n. 36318/A18070 del 7/07/2015, con la quale questo Settore ha comunicato alla Comunità Montana, l'accettazione della denuncia precisando che in fase successiva alla realizzazione della gara di appalto e relativa aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori il committente dovrà provvedere ad integrare la denuncia con quanto segue:

- 1) nominativo del costruttore;
- 2) nominativo della ditta fornitrice delle strutture prefabbricate e la relativa documentazione di calcolo e certificazione delle strutture;
- 3) nominativo del progettista delle strutture prefabbricate
- 4) nominativo del Direttore dei Lavori in stabilimento delle strutture prefabbricate;
- 5) nominativo del collaudatore e relativa accettazione;

Considerato che con la stessa nota sopra citata lo scrivente ufficio ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva di cui al citato art. 94 del D.P.R. 380/2001;

Vista la nota dell'ing. Giancarlo Furno progettista delle opere strutturali pervenuta al prot. n. 38520 con la quale ha integrato la documentazione in corso d'istruttoria, precisando il dimensionamento minimo del giunto sismico che dovrà tener conto del valore massimo dello spostamento della nuova struttura prefabbricata che dovrà essere indicato dal costruttore della struttura prefabbricata a seguito di gara d'appalto;

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore regionale Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto idrogeologico di Biella ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- Ricordato che la violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

determina

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto sono sostanzialmente completi e Conformi ai

principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009).

- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 la Comunità Montana “ Val Sessera, Valle di Mosso e Prealpi Biellesi” all'esecuzione delle sole opere strutturali relative al fabbricato adibito a Centro Operativo di Protezione Civile meglio descritte in premessa e come indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia alla Comunità Montana vistati da questo settore con esclusione della struttura prefabbricata adibita ad autorimessa in quanto tutta la documentazione tecnica necessaria sarà messa a disposizione del committente a seguito dell'espletamento della gara d'appalto compresa la predisposizione di giunto sismico adeguatamente dimensionato tra la struttura prefabbricata (autorimessa) e la struttura a telaio in c.a.
- di dare atto che la struttura prefabbricata dovrà essere oggetto di nuovo deposito e nuova istanza di autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R.22/2010, nonché ai sensi dell'art.23 c.1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Salvatore Scifo